

## COMUNE DI TOLFA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Disciplinare per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente nei giudizi attivi e passivi dinanzi alle diverse Autorità Giudiziarie, le giurisdizioni amministrative e speciali

### CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### ART. 1

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni generali che regolano i rapporti tra il Comune di Tolfa ed i professionisti accreditati.

La richiesta di iscrizione nell'elenco di avvocati accreditati comporta l'accettazione di tutte le clausole dell'avviso pubblico e del presente atto che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'ente.

La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

### AFFIDAMENTO INCARICHI

#### ART. 2

Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ente verranno affidati agli avvocati con singoli atti del legale rappresentante del Comune di Tolfa, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri avvocati non iscritti nell'elenco dei professionisti accreditati, laddove l'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso giustifichi, nell'interesse dell'Ente, un affidamento fiduciario ad altro professionista.

Nella distribuzione degli incarichi sarà applicato il principio della rotazione tra i professionisti accreditati tenendo conto, nell'interesse dell'Amministrazione, della specificità del caso da trattare, della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, dell'esperienza specifica desumibile dal curriculum e dalla documentazione a corredo, dall'esito dei giudizi affidati in precedenza e del carico di lavoro affidato a ciascun professionista.

#### ART. 3

In caso di appello, anche incidentale, l'incarico potrà essere affidato al professionista che ha curato il I grado di giudizio.

In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico sarà affidato allo stesso professionista che ha curato il grado precedente, sempre che lo stesso abbia i requisiti per provvedervi. In caso, invece, di proposizione dell'impugnativa da parte dell'Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di nominare altro professionista. In tale ultima ipotesi, il difensore che ha curato il precedente grado del giudizio è tenuto a fornire al nuovo l'originale della produzione di parte dell'ente.

Nel caso di giudizi seriali, nel rispetto del principio della economicità, l'Amministrazione potrà affidare gli incarichi anche ad un unico professionista.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna esclusione formale dalla short list, si riserva la facoltà di non conferire ulteriori incarichi ai professionisti con i quali dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero che, sulla base delle liti trattate in precedenza, non saranno più ritenuti idonei a tutelare gli interessi dell'ente.

La mancata accettazione di un incarico senza giustificato motivo equivarrà a rinuncia e comporterà l'esclusione dall'elenco.

## OBBLIGHI

### ART. 4

I professionisti accreditati si obbligano all'atto dell'accettazione dell'incarico a comunicare l'esistenza di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Tolfa sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell'incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con salvezza dell'opera svolta.

### ART. 5

I professionisti accreditati si obbligano a dare tempestiva comunicazione dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante la formazione e aggiornamento in tempo reale (anche via web), con le modalità e le caratteristiche tecniche che l'amministrazione si riserva di comunicare.

Gli stessi, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno assicurare una presenza periodica presso l'Ente nelle date e con le modalità definite con lo stesso e curare il ritiro della documentazione afferente il giudizio loro affidato e ciò anche al fine di concordare con gli uffici la linea difensiva nell'interesse dell'Amministrazione.

## VINCOLO DI RISERVATEZZA

### ART. 6

L'avvocato incaricato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

Eventuali violazioni della Legge 193/2003 e ss.mm.ii., nonché di altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del professionista che abbia commesso la violazione.

### ART. 7

Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Ente potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato.

L'avvocato accreditato potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo avvocato.

Altresì, l'avvocato, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'ente.

In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'ente.

L'avvocato ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

Nell'ipotesi di impossibilità oggettiva alla prosecuzione del giudizio da parte dell'avvocato costituito (per malattia grave, decesso, ecc. e mai per cause imputabili alla condotta professionale), l'Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, potrà conferire l'incarico assegnato ad un professionista legato al primo da rapporto di associazione o di collaborazione, quest'ultima comprovata, ad esempio, dall'attività professionale svolta presso il medesimo studio. In tale evenienza - e senza che ciò costituisca titolo a subentrare nella short list - il sostituto dovrà preventivamente sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare nella sua interezza ed espressamente la seguente clausola e, cioè, che i compensi complessivamente dovuti ad entrambi i professionisti non eccedano il corrispettivo per il compimento dell'intero giudizio determinato ai sensi del successivo art. 12, da ripartire in ragione delle energie singolarmente profuse nelle diverse fasi del giudizio, così come individuate con D.M. n. 55/2014.

#### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

##### ART. 8

I requisiti per ottenere l'ammissione all'elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata cancellazione dall'elenco e la revoca dei mandati ad litem, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

#### AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

##### ART. 9

L'opera professionale dell'avvocato sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte degli avvocati accreditati nei confronti del Comune di Tolfa.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

## OGGETTO DELL'INCARICO

### ART. 10

Le prestazioni oggetto dell'incarico comprendono:

- rappresentanza e difesa del Comune di Tolfa (convenuto/attore) innanzi alle autorità giudiziarie suindicate, fino al compimento dell'incarico affidato;
- recupero di crediti vantati dal Comune di Tolfa nei confronti di terzi. Nel caso in cui il Comune fosse già munito di titolo esecutivo, l'attività prestata non comporterà alcun onere a carico dell'Ente, salvo il rimborso delle spese vive (documentate), nonché quanto dovesse essere liquidato dall'Autorità Giudiziaria, ovvero riconosciuto da controparte in sede stragiudiziale in favore dell'Ente, a titolo di spese e competenze professionali;
- redazione di verbali di conciliazione e atti di transazione afferenti le vertenze stragiudiziali o giudiziali in carico al professionista, per le quali sia stata previamente valutata, congiuntamente all'avvocatura municipale, l'opportunità e la convenienza dell'Ente di addivenire alla conciliazione ovvero alla transazione;
- disamina finalizzata alla chiusura della lite, nello spirito di assicurare all'ente una valida tutela dei suoi interessi minacciati in sede giudiziaria, senza prostrarla oltre il dovuto ed il necessario, soprattutto laddove è oggettivamente evidente la responsabilità dell'ente o la convenienza di chiudere comunque la vertenza con altri strumenti previsti dalla legge, con reciproca soddisfazione per le parti.

### ART. 11

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

## COMPENSI

### ART. 12

Il compenso per spese e competenze di giudizio, ivi comprese spese generali e ogni altro qualsivoglia onere accessorio, è determinato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, per ogni singolo procedimento affidato, nei limiti massimi degli importi fissati, per la tipologia di incarico, nelle tabelle individuate con D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e c.p.a. e rimborso delle spese vive non imponibili

Nel caso di giudizi seriali, nel rispetto del principio della economicità, l'Amministrazione potrà affidare gli incarichi anche ad un unico professionista, con un compenso pari al 30% dei limiti massimi degli importi fissati, nelle tabelle individuate con D.M. n. 55/2014 .

In caso di vittoria dell'Ente, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime saranno recuperate dal professionista a propria cura e spese, restando

allo stesso definitivamente attribuita l'eventuale differenza tra quanto riconosciuto dal giudice in sentenza e quanto liquidato dall'ente al professionista medesimo per la rappresentanza e difesa del Comune di Tolfa.

Nel caso in cui l'Autorità adita dichiari la propria incompetenza, con conseguente estinzione del giudizio, sarà riconosciuto un compenso pari al 40% di quanto previsto nella tabella che precede.

Nel caso, invece, di *translatio iudicii*, oltre al compenso ridotto di cui al comma precedente, sarà dovuto anche il compenso per l'attività prestata innanzi al nuovo giudice.

L'assistenza stragiudiziale svolta in materia di lavoro, nella media conciliazione o nella negoziazione assistita, propedeutica alla proposizione o alla prosecuzione del giudizio, non sarà oggetto di specifica remunerazione, ma ricompresa nel compenso per l'attività giudiziaria previsto nella tabella che precede. Se, invece, si dovesse pervenire a conciliazione, sarà riconosciuta per l'assistenza legale svolta: a) nel caso di tentativo proposto innanzi all'ULPMO, una somma pari al 15% del compenso previsto per l'attività innanzi all'autorità giudiziaria; b) nel caso della media conciliazione o della negoziazione assistita una somma pari al 30% del compenso previsto per l'attività innanzi all'autorità giudiziaria, ovvero del 70% ad istruttoria espletata.

## OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

### ART. 13

Il professionista incaricato è obbligato a stipulare a proprie cura e spese idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale avente durata pari o superiore a quella del rapporto con il Comune. Copia della polizza deve essere depositata agli atti prima del conferimento dell'incarico.

### FORO

### ART. 14

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Civitavecchia. Nel caso intervenissero contenziosi e prima di ogni attività giudiziale dovrà essere esperito tentativo di conciliazione entro il termine di giorni 90 dall'insorgenza della lite.